



Comunicato Ufficiale n. 174 del 26 Giugno 2024 Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti.....	2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
3.1. Consiglio Direttivo	2
3.1.1. Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione stagione sportiva 2023/2024	2
3.2. Segreteria	3
3.2.1. Autorizzazione Tornei.....	3
4. Giustizia Sportiva	4
4.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	4

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione stagione sportiva 2023/2024

Conformemente al regolamento pubblicato sul C.U. n° 230 della Lega Nazionale Dilettanti del 19 dicembre 2023, di seguito si pubblicano le graduatorie relative al progetto a margine.

GRADUATORIA CAMPIONATO DI ECCELLENZA

pos.	matricola	Società	PUNTEGGIO FINALE (punti + bonus - penal.)	punti	bonus	penalizz.
1	17.900	POL. FERRINI	32,40	27,00	5,40	
2	65.064	POL. TALORO GAVOI	31,00	31,00	0,00	
3	71.095	A.S.D. GHILARZA CALCIO	27,60	23,00	4,60	
4	730.173	ASD GS IGLESIAS CALCIO	20,40	17,00	3,40	
5	954.888	U.S. SAN TEODORO-PORTO ROTONDO	14,40	12,00	2,40	
6	943.056	A.S.D. POLISPORTIVA OSSESE	7,20	6,00	1,20	
7	949.268	A.S.D. LI PUNTI CALCIO	4,80	4,00	0,80	
8	71.698	G.S.D. VILLASIMIUS	3,00	3,00	0,00	
9	730.007	A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 (*)	0,00	0,00	0,00	
10	943.479	S.S.D. U.S. TEMPIO S.S.D.R.L. (*)	0,00	0,00	0,00	
11	8.470	A.S.D. F.B.C. CALANGIANUS 1905 (*)	0,00	6,00	0,00	-6,00

(*): posizioni in graduatoria determinate in base alla miglior posizione nella classifica della Coppa Disciplina.

Ai sensi del punto 4 del regolamento, sono state escluse dalla graduatoria finale le società sotto riportate che nel corso della stagione sportiva 2023/2024 non hanno preso parte al Campionato Juniores "Under 19", si siano ritirate o siano state escluse dallo stesso e/o che al termine del campionato sono retrocesse dal Campionato di Eccellenza al Campionato di Promozione:

U.S.D. BARISARDO, C.S. BOSA, A.S.D. CARBONIA CALCIO, A.S.D. SANT'ELENA Q.C.U., S.P.D. THARROS, S.S. VILLACIDRESE CALCIO.

GRADUATORIA CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE A

pos.	matricola	Società	PUNTEGGIO FINALE (punti + bonus - penal.)	punti	bonus	penalizz.
1	913.278	S.C. CALCIO PIRRI A.S.D.	115,20	96,00	19,20	
2	60.894	A.S.D. SELARGIUS	106,80	90,00	17,80	1,00
3	2.670	U.S.D. ARBOREA	75,00	75,00	0,00	
4	59.155	POL. VILLAMASSARGIA	60,00	60,00	0,00	
5	14.980	CUS CAGLIARI A.S.D.	54,00	45,00	9,00	
6	943.055	A.S.D. GUSPINI CALCIO (*)	36,00	30,00	6,00	
7	918.797	A.S.D. CASTIADAS 1973 (*)	36,00	36,00	0,00	
8	941.270	SSDARL ATLETICO CAGLIARI	26,40	22,00	4,40	
9	81.983	POL. ORROLESE A.S.D.	17,00	23,00	0,00	6,00
10	945.249	A.S.D. CALCIO TORTOLI	7,20	6,00	1,20	
11	954.914	A.S.D. MONASTIR KOSMOTO	0,00	0,00	0,00	

(*): posizioni in graduatoria determinate in base alla miglior posizione nella classifica della Coppa Disciplina.

Ai sensi del punto 4 del regolamento, sono state escluse dalla graduatoria finale le società sotto riportate che nel corso della stagione sportiva 2023/2024 non hanno preso parte al Campionato Juniores "Under 19", si siano ritirate o siano state escluse dallo stesso e/o che al termine del campionato sono retrocesse dal Campionato di Promozione al Campionato di Prima Categoria:

ASD US ARBUS COSTA VERDE, ASD CALCIO LANUSEI 1987, A.S.D. GIALETO 1909, U.S.D. GONNOSFANADIGA, U.S. IDOLO, A.S.D. G.S. TERRALBA FRANCESCO BELLU, A.S.D. VERDE ISOLA.

GIRONE B

pos.	matricola	Società	PUNTEGGIO FINALE (punti + bonus - penal.)	punti	bonus	penalizz.
1	949.266	A.S.D. TUTTAVISTA GALTELLI	168,00	174,00	0,00	6,00
2	954.887	A.S.D. ALGHERO	82,80	69,00	13,80	
3	730.260	POL. LANTERI SASSARI A.S.D.	75,60	63,00	12,60	
4	943.584	A.S.D. COGHINAS CALCIO	45,00	51,00	0,00	6,00
5	79.902	U.S.D. SINISCOLA MONTALBO	30,00	25,00	5,00	
6	53.860	U.S.D. USINESE	13,00	13,00	0,00	
7	65.427	ASDPOL LUOGOSANTO	11,00	17,00	0,00	6,00
8	921.348	U.S.D. NUORESE CALCIO 1930	3,00	3,00	0,00	
9	66.079	POL. OVODDA	- 3,00	3,00	0,00	6,00

Ai sensi del punto 4 del regolamento, sono state escluse dalla graduatoria finale le società sotto riportate che nel corso della stagione sportiva 2023/2024 non hanno preso parte al Campionato Juniores "Under 19", si siano ritirate o siano state escluse dallo stesso e/o che al termine del campionato sono retrocesse dal Campionato di Promozione al Campionato di Prima Categoria:

G.S.D. ABBASANTA, ASDPOL BONORVA 1960, A.S.D. FONNI CALCIO, ASDPOL MACOMERESE CALCIO, A.S.D. PORTO TORRES, POL.D. POSADA, A.S.D. SANTA GIUSTA CALCIO, U.S.D. SENNORI, A.C.D. STINTINO.

3.2.Segreteria

3.2.1. Autorizzazione Tornei

È autorizzato il Torneo Regionale denominato "XXIII° Torneo di Calcio Giovanile", organizzato dalla Società A.S.D. Albagiara e riservato alle Categorie "Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci, Piccoli Amici", che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "Aracu-Zara" di Barumini dal 24 al 29 Giugno 2024.

L'organizzazione del Torneo viene demandata alla Delegazione Provinciale di Oristano.

È autorizzato il Torneo Regionale denominato "1° Memorial Sandro Massa", organizzato dalla Società A.S.D. Città Di Selargius e riservato alle Categorie "Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci, Piccoli Amici", che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "Sant'Elena" di Dolianova dal 27 al 29 Giugno 2024.

L'organizzazione del Torneo viene demandata alla Delegazione Provinciale di Cagliari.

4. Giustizia Sportiva

4.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

MOTIVI – udienza del 17.06.2024 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 173

Reclamo proposto da: Pol.D. Posada

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 157 del Comitato Regionale Sardegna LND del 03.05.2024

Gara: "Posada – Porto Torres" del 02.05.2024

Competizione: Campionato di Promozione

La Polisportiva Posada ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. sopra indicato e relativa alla gara parimenti sopra indicata, con la quale: a) la società reclamante è stata sanzionata con la perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore del Porto Torres e con l'ammenda di euro 500,00 in quanto la sospensione definitiva della gara, avvenuta al minuto 24 del II tempo, era stata determinata dal comportamento di propri tesserati; b) il calciatore della squadra reclamante Satta Giuseppe è stato squalificato fino a tutto il 31.12.2028 per condotta violenta nei confronti del direttore di gara; c) il calciatore della squadra reclamante Chiesa Davide è stato squalificato per sei gare effettive per aver tentato di attingere con degli sputi il direttore di gara, non riuscendovi; d) il dirigente Demurtas Giovanni Pietro, presidente della società, è stato inibito a svolgere ogni attività fino a tutto il 31.7.2024.

La società reclamante, che non ha impugnato la decisione nella parte in cui è stata inflitta la sanzione della perdita della gara e la squalifica per n. 6 giornate nei confronti del calciatore Chiesa, ha domandato: 1) la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Satta, previa riqualificazione della condotta come comportamento gravemente irraguardoso, con contatto fisico, nei confronti del direttore di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) C.G.S.; 2) la riduzione dell'ammenda di euro 500,00 inflitta alla società; 3) la riduzione dell'inibizione inflitta al dirigente Demurtas.

Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza in data 6.5.2024 questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per lo svolgimento delle indagini ritenute opportune, in particolare sui fatti che hanno comportato la definitiva sospensione della gara.

All'esito della trasmissione dei risultati delle indagini da parte della Procura Federale, il reclamo è stato trattato all'udienza del 17.6.2024.

Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.

Il reclamo è fondato quanto all'entità della sanzione inflitta al calciatore Satta nei limiti e nei termini di seguito indicati.

Risulta dai documenti di causa e dall'istruttoria svolta dalla Procura Federale, che si è sostanziata nell'audizione di tesserati e nell'acquisizione di una ripresa video, che al 24' del II tempo, dopo aver fischiato un calcio di rigore a favore del Porto Torres ed essersi posizionato nella zona del campo ove comunemente il direttore di gara attende l'esecuzione del calcio di rigore, l'arbitro sia stato spinto vigorosamente dal calciatore Giuseppe Satta del Posada, con l'apposizione di una mano sull'arbitro all'altezza del collo, tanto da farlo indietreggiare e da lasciare impressi, anche dopo alcune ore, i segni delle dita (cfr. referto medico in atti che ha certificato una "*lieve iperemia cutanea in regione laterocervicale destra come da impronta digitale*"). Gli stessi informatori sentiti dalla Procura federale hanno concordemente riferito di tale spinta vigorosa, per la quale l'arbitro è indietreggiato, e taluni hanno specificato che la stessa fosse "*all'altezza del petto/collo*". Il Satta poi ha provato nuovamente ad avvicinarsi all'arbitro ma è stato trattenuto, riuscendo però con una manata a fargli cadere dalle mani il cartellino rosso mostratogli per notificargli il provvedimento di espulsione.

Ritiene la Corte che la condotta posta in essere dal calciatore debba essere qualificata indubbiamente quale condotta violenta ai sensi dell'art. 35 C.G.S., in quanto "*azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività*" e non come condotta gravemente irraguardosa caratterizzata da un contatto fisico, fattispecie contemplata nell'art. 36 C.G.S., che può ritenersi integrata soltanto quando il contatto fisico non si sostanzia in alcun gesto potenzialmente lesivo verso il direttore di gara: l'arbitro è stato attinto da una manata al collo e per la pressione esercitata è dovuto indietreggiare e di ciò è rimasta traccia visibile sul collo

del direttore di gara anche nelle ore successive; l'azione poi era aggressiva in quanto il giocatore è corso verso il direttore di gara e ha cercato lo scontro fisico anche successivamente alla notificazione del provvedimento di espulsione, quando è stato trattenuto da un compagno.

Ritiene, tuttavia, la Corte che non risulti in concreto sussistente alcuna lesione personale per il direttore di gara, non risultando così integrata la circostanza aggravante ritenuta, invece, sussistente dal Giudice Sportivo, in quanto dal referto medico in atti, che si limita a rilevare i segni sul collo e ad assegnare 2 giorni di prognosi senza terapia, non emerge alcuna *"alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche"*, secondo la nozione di lesioni elaborata dalla giurisprudenza.

Di conseguenza la sanzione della squalifica fino al 31.12.2028 inflitta deve essere rideterminata a norma del comma 2 dell'art. 35 C.G.S. in quella della squalifica fino al 30.6.2026.

L'impugnazione è, invece, infondata, quanto alla riduzione della sanzione dell'ammenda e alla riduzione dell'inibizione del dirigente Demurtas.

Quanto alla sanzione pecuniaria occorre evidenziare come essa sia stata inflitta, unitamente alla sanzione della perdita della gara, a titolo di responsabilità oggettiva della società per il comportamento posto in essere dai propri tesserati che è stato causa determinante della sospensione definitiva della gara e degli eventi successivi (consistente sia nell'aggressione all'arbitro da parte del Satta, sia nel successivo ingresso nell'area adiacente gli spogliatoi di una decina di persone che hanno provocato confusione, agitazione e si sono unite nelle intemperanze verbali nei confronti della terna arbitrale), sicché essa appare pienamente rispettosa del combinato disposto degli artt. 6, 8 e 10 C.G.S., nonché congrua in relazione al livello del campionato e alla qualità delle squadre. Sul punto occorre evidenziare come sia del tutto irrilevante che la società avesse, come prescritto dalle norme federali, proceduto a richiedere tempestivamente la presenza della Forza Pubblica in occasione della gara (cfr. richiesta prodotta in atti), in quanto ciò che viene evidenziato dall'arbitro è il comportamento dei tesserati, foriero dell'aggressione e del successivo disordine a fronte dell'assenza della Forza Pubblica e ciò giustifica di per sé le sanzioni inflitte alla società. Né vi è contestazione nel reclamo circa il fatto che la prova della richiesta da parte della società non sia stata esibita al direttore di gara.

Quanto alla inibizione del dirigente Demurtas, la reclamante si limita ad affermare del tutto genericamente che esso si sarebbe introdotto nel terreno di gioco – peraltro indebitamente in quanto soggetto non in distinta – al fine di placare gli animi dei contendenti, laddove dal referto arbitrale, non smentito da alcun ulteriore elemento di prova e munito della fede privilegiata di cui all'art. 61 C.G.S., si dà atto che il Demurtas, presidente della Polisportiva Posada, abbia rivolto espressioni gravemente ingiuriose e minacciose nei confronti della terna arbitrale (meglio specificate negli atti), peraltro paventando conseguenze legali per il futuro contenuto del referto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale, definitivamente pronunciando

DELIBERA

- **in parziale accoglimento del reclamo, di rideterminare la sanzione inflitta al calciatore Satta Giuseppe nella squalifica fino al 30.6.2026, dando atto che la sanzione inflitta va considerata ai fini delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza;**
- **di rigettare nel resto l'impugnazione.**

Dispone la restituzione del contributo.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 26 Giugno 2024